

Salerno, 24.04.2017
Prot. 2155

All'Amministratore Unico
«S.I.I.S. S.p.A.»
Avv. Stefano Salimbene
Sede

Oggetto: “*Affidamento biennale del servizio di caricamento, trasporto e smaltimento di rifiuti dell’eliminazione della sabbia, prodotti dall’impianto di depurazione e rete di collettori a servizio dell’area salernitana*” – **CIG: 70301810E4 – Ammissione concorrenti e Proposta di aggiudica.**

Si rimette, in allegato, verbale relativo alle operazioni di gara svoltesi in data 20 aprile 2017 per l’affidamento in oggetto.

Come avrà modo di verificare, tra le n. 15 ditte invitate, hanno presentato offerta le seguenti n. 6 Ditte:

- 1) Tr.In.Co.N.E. Srl;
- 2) Ati-Perna Ecologia Srl – Ecomar Italia Spa;
- 3) Ati-G.F. Service Srl – Ecotrading Srl;
- 4) Consorzio C.I.T.E.;
- 5) Planetaria Srl;
- 6) Salvaguardia Ambientale Spa.

Nella sopra indicata seduta di gara, si è provveduto all’ammissione (alle successive fasi della procedura selettiva) delle seguenti Ditte:

- 1) Tr.In.Co.N.E. Srl;
- 2) Ati-Perna Ecologia Srl – Ecomar Italia Spa;
- 3) Ati-G.F. Service Srl – Ecotrading Srl;
- 4) Consorzio C.I.T.E.;
- 5) Planetaria Srl;
- 6) Salvaguardia Ambientale Spa.

Appare opportuno precisare che, con riferimento alla concorrente ammessa di cui al n. 4 del su riportato elenco (**Consorzio C.I.T.E.**), le tre iscrizioni a suo carico risultanti nel Casellario informatico ANAC, non sono apparse idonee a determinare l’esclusione della Ditta dalla gara in oggetto. Tanto perché:

- con riferimento all’iscrizione disposta con delibera Anac n. 986 del 14.9.16 (per aver, il precedente Amministratore in carica del Consorzio, reso «*false dichiarazioni*»), trattasi di iscrizione sospesa nella sua efficacia dal Tar Lazio, Sez. I, dapprima con decreto monocratico 6.10.16 n. 5965 (accluso in copia alla documentazione prodotta dalla Concorrente ai fini della partecipazione alla gara

in oggetto) e successivamente con ordinanza cautelare collegiale 19.10.16 n. 6408 (reperita dallo Scrivente, a mezzo apposita ricerca sul sito web www.giustizia-amministrativa.it e, per conoscenza di codesto Spett.le Amministratore Unico, acclusa in copia alla presente);

- con riferimento ad ulteriore iscrizione (sempre per «falsa dichiarazione» resa dall'Amministratore p.t. del Consorzio), la Concorrente ha chiarito che: 1) sulla vicenda, l'Anac si è pronunciata, disponendo a carico del Consorzio la sola sanzione pecuniaria pari ad € 750,00; 2) in ogni caso, «*il Consorzio ha posto in essere la più ampia dissociazione a partire dal 16.7.15 così come si evince dal Verbale di assemblea (...) che si allega*» da cui emergono le dimissioni dell'Amministratore resosi responsabile delle censurate «false dichiarazioni»;
- con riferimento all'annotazione per «risoluzione in danno» di precedente contratto stipulato dal Consorzio C.I.T.E. con Stazione appaltante pubblica, la Concorrente ha prodotto, unitamente alla documentazione acclusa al plico inviato ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, copia del provvedimento al riguardo adottato dall'Anac (da cui emerge, *expressis verbis*, che «*la presente annotazione è iscritta nel Casellario informatico, ai sensi dell'ex art. 8, commi 4 e 2, lett. p del d.p.r. 207/10 e non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche*») ed ha chiarito di aver al riguardo proposto «*atto di citazione innanzi al Tribunale civile di Napoli, RG 2223/2017, (...) il cui relativo giudizio è attualmente pendente*» (vale rimarcare che, come chiarito dalle Linee Guida Anac n. 6, approvate con delibera n. 1293 del 16.11.2016, «*la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti gravi e significativi riscontrati nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, che abbiano comportato (...) la risoluzione anticipata non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio*»).

A seguito dell'ammissione delle Ditte, si è provveduto al vaglio delle offerte economiche fatte pervenire dalle concorrenti ammesse.

Tra le offerte ammesse in gara, quella formulata dalla Concorrente «**Consorzio C.I.T.E.**» è risultata essere la più vantaggiosa, in quanto propone un ribasso percentuale (sulla base d'asta) del **29,97% (ventinove virgola novantasette)**, con conseguente importo complessivo del costo del Servizio messo a gara pari ad **€ 129.654,00 (centoventinovemilaseicentocinquantaquattro/00)** comprensivo di oneri di sicurezza. Pertanto, lo Scrivente propone che il Servizio in oggetto venga aggiudicato alla Concorrente in parola.

In attesa delle Sue determinazioni finali, si porgono
distinti saluti,

Il RUP

F.to Rag. Antonio Manzi

Pubblicato il 20/10/2016

N. 06408/2016 REG.PROV.CAU.
N. 10757/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10757 del 2016, proposto da:

C.I.T.E. - Consorzio Stabile Interprovinciale Trasporti Ecoambientali Soc
Cons a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'avvocato Marcello Fortunato C.F. FRTMCL68P14H703J, con
domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Guido Lenza in Roma, via XX
Settembre, 98/E;

contro

ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Gen.le
dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Gisec Spa, non costituita in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

a - della delibera n. 986 del 14.09.2016, depositata in data 30.09.2016,

successivamente comunicata, con la quale il Consiglio dell'ANAC, in esito ad un procedimento sanzionatorio a carico del Consorzio CITE, ha applicato la sanzione pecuniaria di € 1.500,00 e l'annotazione sul casellario informatico, prevedendo la "...sanzione pari a mesi 1 (uno) di interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto...";

b - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 470 del 10.02.2016, di comunicazione di avvio del procedimento;

c - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 2647 del 03.08.2016, di comunicazione delle risultanze istruttorie;

d - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 3239 del 04.10.2016, con la quale è stato comunicato il provvedimento sub a);

e - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

- nonché per la condanna dell'A.N.A.C.,

ai sensi dell'art. 30 c.p.a., al risarcimento di tutti i danni conseguenti all'illegittima adozione dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la relativa memoria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del 19 ottobre 2016 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, si rinvencono i presupposti di cui all'art. 55 c.p.a. per la concessione della

tutela cautelare richiesta, in relazione ai profili di “fumus” rilevabili “ictu oculi” nel secondo motivo di ricorso;

Considerato, infatti, che nel provvedimento impugnato si deduce testualmente che “l’Operatore economico non ha ritenuto di fornire giustificazioni sui fatti contestati né alla S.A. né all’Anac” mentre risulta che il Consorzio ricorrente abbia trasmesso in data 5.8.2016, via PEC, una memoria difensiva, di cui – evidentemente – l’Autorità non ha tenuto conto;

Considerato, quindi, che nella presente sede di legittimità acquista spessore la censura di violazione del contraddittorio procedimentale, che non può essere superata dall’osservazione dell’ANAC di cui alla sua memoria difensiva secondo la quale “...da essa non è stato possibile rinvenire elementi tali da consentire una rivalutazione in senso positivo all’impresa dell’istruttoria fino ad allora posta in essere”, dato che – in disparte la genericità di tale conclusione – ciò costituisce una inammissibile integrazione postuma della motivazione in sede giudiziaria;

Considerato che si riscontra anche il requisito del “periculum” in relazione alla sanzione interdittiva come disposta;

Considerato che permane per l’Autorità la facoltà adottare nuovo provvedimento a contraddittorio integro e con motivazione esplicita sui profili dedotti dall’interessato, se partecipante al procedimento nei termini assegnatigli;

Considerato che le spese della presente fase possono compensarsi per la peculiarità della fattispecie;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:

a) sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato di cui all’epigrafe sub a);

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 luglio 2017.

Salvi ulteriori provvedimenti dell'Autorità.

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente FF

Ivo Correale, Consigliere, Estensore

Roberta Cicchese, Consigliere

L'ESTENSORE

Ivo Correale

IL PRESIDENTE

Rosa Perna

IL SEGRETARIO